

A.T.C. BO1

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Consiglio Direttivo ATC BO1 - Pianura

Via di Corticella, 183/6 - 40128 BOLOGNA

TEL. (051) 638.84.84 (r.a.) - FAX (051) 638.84.54

www.atcbologna.org - E-mail: centroservizi@atcbologna.org

Regolamento per la contribuzione alla prevenzione e all'indennizzo dei pregiudizi economici cagionati dalla fauna selvatica.

Definizioni.

ART. 1. Il Fondo.

1) Il Fondo per il contributo alla prevenzione e agli indennizzi dei pregiudizi economici cagionati dalla fauna selvatica, ai sensi degli artt. 4 comma 4 lett. d), 12 comma 8 lettere c) e d) dello Statuto, è destinato a fare fronte, entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 25 comma 5 dello Statuto, agli oneri contributivi assunti dall'A.T.C. BO1 Pianura.

ART. 2. Oneri contributivi.

1) Sono a carico dell'A.T.C. BO 1 Pianura, nel territorio di competenza, gli oneri per il contributo alla prevenzione e all'indennizzo dei pregiudizi economici arrecati dalla seguente fauna selvatica: specie cacciabili, compresi gli ungulati in prelievo selettivo, escluse quelle per le quali il prelievo venatorio sia, anche solo temporaneamente, vietato per ragioni di pubblico interesse, o non consentito, o sospeso, dalla Provincia, per esigenze di carattere faunistico - ambientale, o per motivi connessi alla gestione faunistico - venatoria del territorio, nonché dai Comuni, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica intese in senso ampio.

2) Non sono perciò a carico dell'A.T.C., nel territorio di competenza, tutti gli oneri per i contributi alla prevenzione e all'indennizzo dei pregiudizi economici cagionati da:

- specie in tutto o in parte protette nel territorio regionale;

- nutrie e piccioni da città;

- animali selvatici o inselvatichiti.

3) Sono oggetto di onere contributivo, ai sensi dell'art. 17 comma 1, l.r. 8/1994, i pregiudizi arrecati da sconosciuti, nel corso dell'attività venatoria, nei territori di competenza A.T.C.

ART. 3. Esclusioni territoriali.

1) Sono sempre esclusi gli oneri contributivi per prevenzione o indennizzo dei pregiudizi economici arrecati dalla fauna selvatica, nei seguenti ambiti, anche se ricadenti nel "territorio provinciale" dell'A.T.C.:

a) Oasi di protezione e riserve naturali;

b) Zone di Ripopolamento e Cattura;

c) Centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone;

d) Zone di Rifugio;

A.T.C. BO1

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Consiglio Direttivo ATC BO1 - Pianura

Via di Corticella, 183/6 - 40128 BOLOGNA

TEL. (051) 638.84.84 (r.a.) - FAX (051) 638.84.54

www.atcbologna.org - E-mail: centroservizi@atcbologna.org

e) Centri Privati di Riproduzione della Fauna;

f) Allevamenti ex art. 42 l.r. 8/1994;

g) Aziende Faunistico Venatorie ed Aziende Agri - Turistico - Venatorie, ex art. 43 l.r. 8/1994;

h) Parchi, nonché aree contigue ai parchi ove non è consentito il prelievo venatorio, oppure il controllo della fauna selvatica è demandato all'Ente di Gestione del Parco;

I) Fondi sottratti alla caccia;

L) Fondi chiusi.

ART. 4. Gestione delle risorse finanziarie.

1) La dotazione del Fondo, come da Statuto, è fissata annualmente in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

2) Le risorse finanziarie assegnate al Fondo dal Bilancio Preventivo sono ripartite annualmente:

a) per una quota del 50% (cinquanta per cento) destinata alla prevenzione;

b) per una quota del 50 % (cinquanta per cento) destinata agli indennizzi.

3) La quota destinata a indennizzo dei pregiudizi economici cagionati dalla fauna selvatica è attribuita, entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie iscritte a bilancio in base agli importi accertati al 31 dicembre di ogni anno.

4) Le percentuali di quota di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), potranno essere variate anche in corso d'anno, con apposita delibera di competenza del Consiglio Direttivo dell'A.T.C.

ART. 5. Beneficiari, colture e attività agricole ammesse al contributo. Esclusioni.

1) Possono chiedere il contributo per la prevenzione e l'indennizzo dei pregiudizi economici alle colture o attività agricole, esclusivamente gli agricoltori esercenti detta attività, ai sensi dell'art. 2135 c.c., in possesso di Partita I.V.A.

2) Possono essere oggetto di contributo esclusivamente le produzioni agricole in campo e le opere approntate sui terreni coltivati, comprese le serre, la cui compromissione possa pregiudicare il risultato della coltivazione in atto.

3) Sono considerate produzioni agricole, sia le produzioni vegetali arboree e non, nonché gli orti la cui produzione sia commercializzata dall'imprenditore agricolo, ad esclusione dei boschi cedui e governati.

4) Sono sempre esclusi dal contributo per la prevenzione o per l'indennizzo:

- i giardini, le aie, gli orti familiari e, più in generale, tutte le aree non costituenti campo;

- gli animali di qualsiasi specie (domestici e non), anche da cortile, eccetto gli animali da allevamento in gabbia oppure

A.T.C. BO1

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Consiglio Direttivo ATC BO1 - Pianura

Via di Corticella, 183/6 - 40128 BOLOGNA

TEL. (051) 638.84.84 (r.a.) - FAX (051) 638.84.54

www.atcbologna.org - E-mail: centroservizi@atcbologna.org

protetti con rete di altezza di almeno cm. 180, interrata e con spiovente;

- le costruzioni coloniche, anche di natura accessoria, le strade, le carraie, i sentieri per la circolazione nella proprietà e nel fondo;

- i fossi, gli argini, le reti di confine, nonché ogni altro elemento volto ad indicarli.

ART. 6. Prevenzione.

1) Negli ambiti di propria competenza l'A.T.C., per contenere i pregiudizi arrecati dalla fauna selvatica, promuove interventi di prevenzione. Il Consiglio Direttivo dell'A.T.C., favorisce i soci che volontariamente partecipano all'attività di prevenzione.

2) Gli interventi sono eseguiti, anche su richiesta del conduttore del fondo, quando sia stata accertata un'elevata densità di fauna selvatica con rischio di rilevante pregiudizio, e siano presenti colture danneggiabili gravemente, o pregiate.

3) Gli interventi di prevenzione sono realizzati, nel rispetto della normativa vigente, mediante:

a) protezione meccanica con recinzioni individuali in rete metallica, o "shelter" in materiale plastico o cellulosa;

b) protezione elettrica con filo percorso da corrente a bassa intensità;

c) protezione acustica con strumenti di emissione di onde sonore ad ampiezza variabile, apparecchi radio, apparecchi con emissioni di grida registrate, o di allarme, o di stress;

d) protezione chimica con sostanze repellenti, regolarmente ammesse alla vendita, che non arrechino danni alla salute delle persone e degli animali, le quali agiscono sul gusto e sull'olfatto della fauna;

e) dissuasione con cani da caccia, nei limiti di utilizzo consentito dalla vigente normativa in materia venatoria.

4) La mancata installazione dei mezzi di prevenzione, il rifiuto, l'inadeguato utilizzo dei medesimi, o la non ottemperanza alle azioni prescritte dall'A.T.C, esclude qualsiasi futura responsabilità del medesimo e lo esonera dalla corresponsione di qualsiasi contributo per indennizzo dei pregiudizi arrecati dai selvatici.

ART. 7. Domanda di intervento in prevenzione.

1) L'agricoltore a rischio di accesso sul fondo di fauna selvatica compresa tra quella per la quale l'A.T.C., ai sensi del presente Regolamento, ha assunto l'onere di contribuzione, può chiedere l'intervento in prevenzione all'A.T.C. territorialmente competente.

2) La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema di

A.T.C. BO1

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Consiglio Direttivo ATC BO1 - Pianura

Via di Corticella, 183/6 - 40128 BOLOGNA

TEL. (051) 638.84.84 (r.a.) - FAX (051) 638.84.54

www.atcbologna.org - E-mail: centroservizi@atcbologna.org

cui all'Allegato a) del presente Regolamento, deve essere presentata all'A.T.C. tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o fax, o a mani. In caso di consegna a mani, l'A.T.C. rilascerà, a richiesta, attestazione di avvenuto deposito.

3) Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, l'A.T.C. concede termine non superiore a giorni 30 per il completamento o la regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'agricoltore abbia provveduto al completamento o alla regolarizzazione, la domanda è irrevocabilmente rigettata.

4) L'A.T.C. comunica il rigetto al richiedente, indicando la relativa causa.

ART. 8. Domanda di erogazione del contributo per indennizzo dei pregiudizi economici cagionati dalla fauna selvatica.

1) L'agricoltore che ha patito sul fondo un pregiudizio economico prodotto da fauna selvatica compresa tra quella per la quale l'A.T.C., ai sensi del presente Regolamento, ha assunto l'onere di contributo per l'indennizzo dei pregiudizi arrecati, può chiedere il contributo di indennizzo all'A.T.C. territorialmente competente.

2) La domanda di erogazione del contributo deve essere presentata tempestivamente, e comunque entro il termine perentorio e di decadenza di giorni 10 che decorrono dalla data del verificarsi dell'evento; in ogni caso, la domanda deve essere presentata in data anteriore alla raccolta del prodotto che si assume essere stato danneggiato, di talché l'evento sia sempre verificabile.

3) La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'Allegato a) del presente Regolamento, deve essere presentata all'A.T.C. tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o fax, o a mani. In caso di consegna a mani, l'A.T.C. rilascerà, a richiesta, attestazione di avvenuto deposito.

4) Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, l'A.T.C. concede termine non superiore a giorni 30 per il completamento o la regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'agricoltore abbia provveduto al completamento o alla regolarizzazione, la domanda è irrevocabilmente rigettata.

5) La presentazione della richiesta oltre i termini di decadenza, oppure successivamente all'avvenuta raccolta di cui al precedente comma 2, è causa di immediato e irrevocabile rigetto della domanda.

6) L'A.T.C. comunica il rigetto al richiedente, indicando la relativa causa.

A.T.C. BO1

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Consiglio Direttivo ATC BO1 - Pianura

Via di Corticella, 183/6 - 40128 BOLOGNA

TEL. (051) 638.84.84 (r.a.) - FAX (051) 638.84.54

www.atcbologna.org - E-mail: centroservizi@atcbologna.org

ART. 9. Accertamento del pregiudizio economico per l'indennizzo.

1) L'accertamento del pregiudizio economico patito dall'agricoltore è effettuato dall'A.T.C., con propri collaboratori ritenuti idonei, oppure con consulenti abilitati.

2) Compete al Consiglio Direttivo, o alla Commissione istituita per la gestione e la prevenzione e degli indennizzi di cui al successivo art. 12, determinare i criteri per l'attribuzione degli incarichi d'accertamento.

3) L'accertamento è preceduto da preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, per consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato, salvo diversi accordi intercorsi tra le parti. L'accertamento deve essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della domanda.

4) Il preavviso può essere dato per lettera, fax, oppure anche per via breve.

5) In caso d'impedimento a presenziare personalmente o tramite delegato, il richiedente può chiedere rinvio motivato dell'accesso per l'accertamento. Per altro, il rinvio non può superare i 30 (trenta) giorni che decorrono dalla data di verificarsi dell'evento. In difetto, la domanda sarà irrevocabilmente rigettata.

ART. 10. Quantificazione del contributo per pregiudizio arrecato alle colture e alle attività agricole.

1) L'importo spettante a titolo di indennizzo è determinato dall'accertatore dell'A.T.C.

2) L'indennizzo può essere determinato, annualmente con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.T.C., in base ai prezzi rilevabili settimanalmente dalla borsa merci della Camera di Commercio della Provincia di Bologna all'atto dell'accertamento, oppure in base ai prezzi medi del prezzario elaborato periodicamente dalla Provincia di Bologna per la produzione pregiudicata, detratti sempre tutti i costi di raccolta, selezione e trasporto.

3) Particolare attenzione dovrà essere accordata a produzioni specifiche per le zone riconosciute come tali.

ART. 11. Pagamento del contributo di indennizzo.

1) I contributi, stimati o concordati, per importo pari al massimo a € 1.000,00 annui per richiedente, sono pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stima o di intervenuto accordo.

2) La parte dell'importo eccedente € 1.000,00 annui per richiedente, sarà liquidata dopo la fine anno nel corso del quale sono intervenuti la stima o l'accordo, nel periodo compreso dal 1° gennaio al 15 febbraio successivi,

A.T.C. BO1

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Consiglio Direttivo ATC BO1 - Pianura

Via di Corticella, 183/6 - 40128 BOLOGNA

TEL. (051) 638.84.84 (r.a.) - FAX (051) 638.84.54

www.atcbologna.org - E-mail: centroservizi@atcbologna.org

proporzionalmente alla entità complessiva dei contributi da liquidare, sempre e comunque entro i limiti di capienza del Fondo indennizzi.

3) I contributi liquidati in via immediata si sommano tra loro. Per tanto, qualora la liquidazione complessiva superi l'importo di € 1.000,00, per la parte in eccesso si applica il criterio di cui al comma precedente.

ART. 12. Commissione per la gestione della prevenzione e degli indennizzi.

1) E' facoltà del Consiglio Direttivo costituire, con apposita delibera, una Commissione per la gestione e la prevenzione degli indennizzi.

2) La Commissione opererà secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno.

3) La Commissione non ha poteri di rappresentanza del Consiglio Direttivo nei confronti di terzi: per tanto, tutti gli atti della Commissione sono soggetti alla ratifica del Consiglio medesimo.